



Determinazione del Direttore del Servizio del Personale n° 842 del 22 LUG. 2013

Oggetto: congedo straordinario retribuito art. 42, comma 5, D. Lgs n. 151/2001 - D. Lgs n. 119/2011 –
Collaboratore Prof. Sanitario Infermiere Cocco Laura.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera a partire dal 22 LUG. 2013 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore FF della S.C. Servizio del Personale

- Visto** il D. Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista** la Legge Regionale n. 10/2006;
- Vista** la deliberazione n. 1582 in data 03.07.09, con la quale il D.G. ha conferito le deleghe ai Dirigenti Amministrativi;
- Vista** la deliberazione n. 894 del 05/06/2013, con la quale il D.G. ha conferito l'incarico ad interim di Direttore della S.C. Servizio Personale alla D.ssa la richiesta prot. n. 2722, autorizzata Agnese Foddis, Dirigente Amministrativo;
- Viste** la richiesta prot. n. 2722 del 20/05/2013, autorizzata dal Direttore della S.C. Cardiocirurgia e dalla Direzione Sanitaria - Struttura delle Professioni Sanitarie, con la quale la dipendente Cocco Laura, Collaboratore Prof. Sanitario Infermiere a tempo indeterminato in servizio presso la S.C. Cardiocirurgia, chiede il beneficio del congedo straordinario retribuito ex art. 42, comma 5, del D. Lgs. n. 151/2001, per assistenza al figlio, per il periodo dal giorno 01.08.2013 al giorno 15.09.2013;
- Vista** la Legge n. 53/2000;
- Visto** l'art. 42, comma 5, del D. Lgs. n. 151/2001;
- Atteso** che il congedo di cui trattasi è un beneficio riconosciuto a particolari lavoratori che si trovino nelle condizioni previste dalla legge sopra menzionata;
- Ritenuto** di dover accogliere la richiesta,

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa:

- di concedere alla dipendente Cocco Laura il beneficio del congedo straordinario retribuito ex art. 42, comma 5, del D. Lgs. n. 151/2001, per assistenza al figlio, per il periodo dal giorno 01.08.2013 al giorno 15.09.2013;
- che durante il periodo di congedo il dipendente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione ed il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa, specificando, comunque, che sia l'indennità che la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo massimo di € 46.835,93 in ragione di anno e rivalutato su base annua.